



ALL. B

# COMUNE DI GIBELLINA

*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI*

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GIBELLINA E L'ETS  
PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO-  
RICREATIVO A-VICENDIAMO PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI ANNO 2024.**

L'anno .....il giorno ..... del mese di..... nella Residenza municipale,

TRA

Il Comune di Gibellina, nella persona del Responsabile Area I Amministrativa, \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la Casa Comunale la quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta – C.F. \_\_\_\_\_ ai sensi dello Statuto Comunale oggi vigente.

e

L'Ente del Terzo Settore d'ora in poi denominato ETS

con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

P.IVA/CF \_\_\_\_\_

iscritto all'Albo Regionale \_\_\_\_\_ Sezione disabili al n \_\_\_\_\_

legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_ che accetta di sottostare ai patti e condizioni di cui all'articolato che segue:

## ***RICHIAMATI***

-la **L.R. n. 68/81** che prevede interventi volti a favore l'inserimento alla vita scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap;

-La **legge 104/92**, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, in particolare l'art.13, "Integrazione scolastica", comma 3, in cui obbliga gli enti locali a fornire assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni diversamente abili;

-La **legge 8 novembre 2000, n. 328**, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 14 che, fra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, include gli interventi per le persone disabili volti alla loro piena integrazione nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché dal punto di vista della istruzione scolastica, della formazione professionale e del lavoro;

- l'**art. 1, comma 5, l'art. 5, commi 2 e 3, l'art. 6, comma 2, lettera a) della citata legge 328/2000**, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge de qua, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria

progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

**RICHIAMATI altresì:**

-l'art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività degli enti del terzo settore ne assicurano il coinvolgimento attivo attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e di accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

-l'art. 56 del succitato del "Codice del Terzo Settore", co. 1,2,3,4 che consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

**PREMESSO** che il Comune di Gibellina, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni sociali di protezione e tutela dei disabili, di cui alla legge 104/92 e alla legge 328/2000, ritiene necessario favorire, promuovere, incrementare la rete di attività socio-ricreative culturali che si svolgono nel territorio comunale anche attraverso le opportunità offerte da Enti del Terzo Settore impegnate in tale attività.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 - Richiami e premesse**

Il Comune di Gibellina e \_\_\_\_\_ approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

**ART.2 – Oggetto**

L'ETS individuato si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari e/o dipendenti inseriti nella proposta progettuale presentata a seguito di Avviso esplorativo/Manifestazione d'interesse acquisita al protocollo del Comune il \_\_\_\_\_ prot \_\_\_\_\_;

Il Comune di Gibellina e \_\_\_\_\_ convengono di gestire il servizio di gestione del Centro Socio-Ricreativo per soggetti diversamente abili A-VicenDiamo per l'anno 2024.

**ART. 3 – Ubicazione del Centro**

Il Centro sarà ubicato nei locali messi a disposizione ad uso gratuito all'\_\_\_\_\_ siti in \_\_\_\_\_

L'ambito territoriale di operatività è il territorio del Comune di Gibellina nei locali messi a disposizione siti in viale Empedocle.

**ART. 4 – Modalità di effettuazione del servizio.**

Le prestazioni e le attività previste nel servizio sono:

- formative, educative e di socializzazione volte a favorire la vita di relazione e prevenire l'isolamento;
- potenziamento e/o mantenimento delle abilità acquisite;
- ludico – ricreative;
- aggregative con il resto della comunità;
- laboratoriali per l'acquisizione e il sostegno di capacità e competenze;

Sono destinatari del servizio persone con disabilità lieve e medio - grave, che, a causa della loro condizione, vivono il continuo rischio dell'emarginazione e dell'isolamento, in situazione di disabilità riconosciuta, nello specifico:

- soggetti riconosciuti ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3;
- soggetti affetti da pluridisabilità;
- soggetti con deficit sensoriali.

Il centro sarà aperto per tutto l'anno (con chiusura di due settimane nel mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie e di ulteriori due settimane centrali nel mese di agosto), per tre giorni la settimana e per tre ore settimanale.

### **Finalità.**

Il centro per disabili dovrà essere un servizio finalizzato a:

- valorizzare occasioni di impegno e di utilizzo del tempo libero mediante la partecipazione a iniziative aventi contenuti educativi, socializzanti e formativi, utili per l'apprendimento di competenze sociali e per la valorizzazione delle capacità individuali;
- favorire l'integrazione comunitaria;
- prevenire e contrastare l'instaurarsi di fenomeni di emarginazione ed esclusione sociale, rendendo protagonisti attivi coloro che vi partecipano;
- offrire attività di sostegno alle famiglie facilitando l'accesso e l'uso delle risorse e dei servizi;
- valorizzare le diversità e rafforzare l'autostima e la fiducia in se stessi;
- promuovere la cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie, valorizzando le relazioni e la condivisione;
- offrire opportunità di supporto all'apprendimento e potenziamento delle capacità residue;

### **Obiettivi.**

Il centro socio-ricreativo disabili persegue una strategia di sostegno alla persona disabile e alla sua famiglia, in grado di valorizzare la socializzazione nel gruppo e nel tessuto sociale; le abilità personali anche in vista di un possibile inserimento socio lavorativo; la formazione e l'acquisizione di nuovi apprendimenti in grado di agevolare l'autonomia delle funzioni di vita quotidiane; l'inserimento nel contesto territoriale e relazionale di vita ed abitudini.

L'obiettivo generale del servizio è pertanto quello di offrire ai destinatari del servizio la possibilità di valorizzare il proprio tempo attraverso attività socio/educative stimolanti, finalizzate a favorire l'autonomia personale, stimolare l'integrazione sociale, lo sviluppo delle capacità di apprendimento delle persone con disabilità in base alle specifiche patologie e abilità.

### **ART. 5 – Durata e operatività.**

La presente convenzione ha la durata di anni (uno), dal mese di gennaio 2024 al mese dicembre 2024.

### **ART. 6 – Oneri a carico delle parti.**

Per la realizzazione del servizio:

-il Comune di Gibellina mette a disposizione

- struttura in comodato d'uso gratuito nei locali Comunali siti in viale Empedocle;
- risorse economiche a disposizione della co-progettazione per la realizzazione del servizio "Centro socio-ricreativo per soggetti diversamente abili" pari ad € 10.000,00;

-l'ETS \_\_\_\_\_ si impegna a realizzare la proposta progettuale presentata acquisita al protocollo del Comune il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ nei termini e nelle modalità in essa specificati.

### **Art 7 - Obblighi del soggetto accreditato**

Con la stipula della presente convenzione l'ETS accetta in ogni sua parte gli obblighi e le prescrizioni in essa previsti che dovranno essere espletati con la massima cura e diligenza;

Si obbliga e garantisce altresì:

- che al momento della sottoscrizione della convenzione verrà consegnato elenco del personale impegnato con indicazione per ciascuno dei titoli professionali posseduti, corredato da curriculum vitae;
- che stipulerà in favore degli operatori impiegati per lo svolgimento dei servizi, idoneo contratto assicurativo di copertura infortuni e Responsabilità Civile contro terzi, sollevando il Comune di Gibellina da ogni responsabilità per eventuali danni anche ad utenti o ad altri soggetti terzi derivanti dall'espletamento del servizio;



- che accetta le modalità di retribuzione del contributo indicato all'art. 8 della presente Convenzione;
- che autorizza l'Ente al trattamento dei dati per le finalità di esecuzione complessiva del servizio, ai sensi della normativa vigente;
- che accetta i sistemi di verifica e di controllo circa la corrispondenza e la qualità delle prestazioni erogate;
- che rispetterà la normativa vigente in materia di protezione della privacy;
- che tutti gli operatori impiegati forniranno le prestazioni con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio;
- che tutti gli operatori impiegati terranno una condotta personale irreprensibile nei confronti degli ospiti del centro;
- che tutti gli operatori impiegati manterranno il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e/o di notizie dei quali sono venuti a conoscenza durante l'espletamento o in funzione dello stesso.

#### **Art. 8 – Corresponsione del contributo**

Il Comune di Gibellina liquiderà mensilmente all'ETS e fino all'ammontare della somma di € 10.000,00, su presentazione di fatture elettroniche.

Contemporaneamente alla presentazione della fattura elettronica su piattaforma, l'ETS dovrà presentare la seguente documentazione:

- relazione inerente alla regolare esecuzione degli interventi effettuati, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate;
- registro presenze degli ospiti.

Non è prevista la revisione del contributo per la durata della presente convenzione.

#### **ART.9 – Controlli**

Il Comune di Gibellina attraverso il proprio personale, effettuerà verifiche e controlli sull'operato dell'ETS e sulla verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché sulla verifica dei reciproci adempimenti.

#### **Art. – 10 Risoluzione**

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono cause di risoluzione le seguenti fattispecie:

- mancata attuazione della proposta progettuale sopra specificata;
- l'interruzione, non validamente giustificata, dell'attività superiore a giorni 15;
- esiti negativi delle verifiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo attuate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- impiego di personale professionalmente non adeguato;
- perdita dei requisiti specificamente indicati nell'avviso;
- gravi inadempienze e violazioni degli obblighi previsti nella presente convenzione.

Al verificarsi di una delle eventualità sopra specificate, il Comune comunicherà, con nota PEC, all'ETS la risoluzione della convenzione specificandone la motivazione.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che l'ETS gestore inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, il Comune di Gibellina ha facoltà di recesso.

#### **Art. - 11 Soluzione delle controversie**

Eventuali controversie relative alla presente convenzione o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, il foro competente è quello di Sciacca.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della manifestazione d'interesse e di stipulazione della convenzione saranno trattati ai soli fini previsti dalla

normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali e DPO del Comune di Gibellina ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è il Dott. Marco La Diega.

#### **Art.13 - Spese contrattuali**

La presente sarà soggetta a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Le eventuali spese saranno a carico dell'ETS.

Comune ed ETS hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Rappresentante Legale dell'ETS \_\_\_\_\_

Il Responsabile Area I Amministrativa \_\_\_\_\_